



**COMUNE DI CAPRILEONE**  
**Provincia di Messina**

N. 21 Registro

del 12/04/2022

**COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**OGGETTO:** Approvazione Regolamento Comunale su rateizzazione tributi locali, accertamento con adesione e ravvedimento operoso

L'anno **DUEMILAVENTIDUE** il giorno **DODICI** del mese di **APRILE** alle ore 19:00 e segg., nella sala delle adunanze consiliari di questo Comune, alla seduta di **INIZIO** disciplinata dal comma 1° dell'art. 30 della L. R. 06/03/1986, n. 9, esteso ai Comuni dall'art.58 della stessa L.R., in **sessione ordinaria** che è stata partecipata ai signori Consiglieri a norma dell'art. 48 dell'O.EE.LL., risultano all'appello nominale:

<b>Cognome e Nome del Consigliere</b>					
	Presente	Assente		Presente	Assente
LIONETTO CATERINA	X		FIGLIO ANTONINO MARIO	X	
ACEFALO MARIA ROBERTA		Xgiust	MUSARRA GIUSEPPE	X	
PUGLISI GUERRA CHIARA		X	TODARO MARIA ROSALBA	X	
MANCUSO CALOGERO	x		SCARCINA FABIANA		X
MESSINA PATRIZIA	x				
SIRNA ANTONIO	x				
TRISCARI BARBERI SEBASTIANO	X				
DI PANE MASI SALVATORE		x			
<b>Assegnati: n. 12</b>	<b>In carica: n. 12</b>		<b>Presenti n. 08</b>	<b>Assenti: n. 04</b>	

**Assume** la Presidenza la Sig.ra. Caterina Lionetto nella sua qualità di **Presidente**.

**Sono Presenti:** il Sindaco, l'ass. Mancari, L'ass. Carcione.

**Partecipa** il Segretario del Comune **Dott.ssa Maria Gabriella Crimi**.

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

**VISTO** che sulla proposta di deliberazione in oggetto ha espresso:

- Il Responsabile del servizio interessato, per la regolarità tecnica: **parere Favorevole**;
- Il Responsabile del servizio interessato, per la regolarità contabile: **parere Favorevole**;

La seduta è pubblica

Il Presidente procede alla trattazione del secondo punto posto all'ordine del giorno, da lettura della parte dispositiva della proposta e fa presente che l'Organo di Revisione ha prodotto la giustificazione per non potere prendere parte alla odierna seduta, invitando i Consiglieri a presentare, eventuali, emendamenti in tempo utile al fine di consentirgli di esprimere il parere di competenza.

Il Presidente si accerta che la comunicazione del Revisore sia stata recapitata a tutti i Consiglieri Comunali presenti in aula.

Successivamente viene esposto, brevemente, il contenuto del regolamento evidenziando la ratio degli istituti in esso disciplinati, che rappresentano uno strumento per venire incontro alle esigenze degli utenti, offrendo loro la possibilità di pagare con un sistema rateale, e nel contempo agevolano l'Ente nell'attività di incasso delle morosità pregresse.

Si chiarisce che in base all'importo del debito è possibile rateizzare fino a n. 72 mensilità.

Interviene il Consigliere Musarra il quale propone di emendare gli art. 7 e 13 del regolamento nella parte in cui si prevede l'obbligo del contribuente di presentare garanzia fideiussoria a corredo di istanze di rateizzazione relative a debiti di una certa entità. A parere del Consigliere Musarra una simile previsione vanificherebbe l'efficacia dello strumento, atteso che gli istituti abilitati non concederanno la fideiussione al contribuente che versa in situazioni di particolari difficoltà economiche.

Si replica che la necessità di inserire la fideiussione nasce da un confronto preventivo con l'Organo di Revisione che l'ha ritenuta condizione necessaria per il rilascio del parere favorevole.

Il Presidente evidenzia che la garanzia viene richiesta a fronte di una esposizione debitoria elevata diversamente da quanto previsto da altri regolamenti che la impongono a fronte di morosità di soli 5 mila euro.

Inoltre si fa presente che l'art. 11 del regolamento a fronte di un'eventuale aggravamento delle condizioni economica del contribuente che devono essere documentate potrà ottenere un'ulteriore dilazione pari al doppio del piano rateale originariamente concesso.

In merito alla richiesta di emendamento il Presidente eccepisce che non potendo acquisire il parere dell'Organo di Revisione, non avendola presentata anticipatamente, la stessa non potrà essere posta in votazione.

Il Consigliere Musarra minaccia di abbandonare l'aula e far venir meno il numero legale.

Replica il Presidente, che invita il Segretario Comunale a dare lettura del regolamento sul funzionamento del Consiglio nella parte in cui fissa il quorum per la validità della seduta, a conferma del fatto che qualora la minoranza avesse abbandonato l'aula, il quorum non sarebbe venuto meno.

Interviene il Consigliere Fiore il quale chiede un chiarimento in ordine al rapporto tra un'eventuale previsione regolamentare in contrasto con un'anorma nazionale.

Il Segretario Comunale fa presente che il Consiglio Comunale non può disapplicare un'eventuale regolamento illegittimo ma che lo stesso può essere modificato o impugnato.

Successivamente i Consiglieri Fiore e Musarra, preso atto dell'impossibilità di votare l'emendamento proposto, chiedono che al prossimo consiglio comunale venga istruita la proposta, con l'acquisizione dei pareri necessari, per modificare gli articoli sopra indicati, eliminando l'obbligo di prestare la garanzia fideiussoria.

Interviene la Consigliera Messina la quale evidenzia l'importanza del regolamento che dà la possibilità all'utente di estinguere il debito con rate di 50 euro ed anche, nell'ottica di una maggiore semplificazione per lo stesso che potrà presentare una sola istanza a fronte di debiti per tributi diversi, avvalersi della pec e del sistema pago PA per il pagamento delle rate.

Interviene Musarra il quale chiede che si proceda con immediatezza a bloccare i provvedimenti di fermo amministrativo inoltrati dalla ditta incaricata per il supporto estero all'attività di riscossione.

Replica la Consigliera Messina facendo presente, che come accade nei rapporti con l'Agenzia delle entrate, la presentazione dell'istanza di rateizzazione sospende l'efficacia dei provvedimenti di fermo.

Infine interviene il Presidente che ribadisce la grande opportunità che l'Amministrazione sta offrendo al contribuente che vuole regolarizzare la propria posizione nei confronti dell'Ente atteso che il regolamento disciplina oltre alla rateizzazione anche l'accertamento con adesione che prevede l'abbattimento della sanzione di 2/3 qualora, su istanza dell'amministrazione o eventualmente del privato, si giunga alla definizione dell'accordo con adesione. Si precisa che l'accordo può prevedere anche un piano rateale. Il Presidente si augura che il legislatore nazionale possa approvare la rottamazione quater con innegabili vantaggi per i cittadini.

La Consigliera Messina evidenzia che la lettera d, dell'art. 7, contiene un errore di battitura poiché è stata erroneamente trascritta la cifra di " euro 25.001,00" in luogo dell'importo corretto di "euro 2.501,00" .

Il Presidente preso atto che non ci sono, altri, interventi pone a votazione la rettifica dell'art. 7, lett. D, affinché, venga sostituita la cifra erroneamente trascritta di "euro 25.001,00" con l'importo corretto di "euro 2.501,00"

Favorevoli: n. 8

Contrari: n. 0

Astenuti: n. 0

Presenti: n. 8

Assenti: n. 4 ( Puglisi Guerra Chiara, Di Pane Masi Salvatore, Scarcina Fabiana, Acefalo Roberta)

## II CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'esito della votazione;

### DELIBERA

**DI RETTIFICARE** il regolamento all'art. 7, lett. D, sostituendo la cifra di "euro 25.001,00" con l'importo di "euro 2.501,00".

Successivamente il Presidente dispone di votare la proposta così come rettificata

Favorevoli: n. 8

Contrari: n. 0

Astenuti: n. 0

Presenti: n. 8

Assenti: n. 4 ( Puglisi Guerra Chiara, Di Pane Masi Salvatore, Scarcina Fabiana, Acefalo Roberta)

## II CONSIGLIO COMUNALE

**Vista** ed esaminata la proposta di deliberazione di cui all'oggetto;

**Visto** che sulla proposta sono stati acquisiti i pareri favorevoli previsti dalle disposizioni di legge;

**Ritenuta** tale proposta di deliberazione meritevole di approvazione;

**Visto** L'O.R.E.L.;

**Visto** lo Statuto Comunale;

**Visto** l'esito della votazione

### DELIBERA

**DI APPROVARE** la proposta di cui all'oggetto così come rettificata che è parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo.

Il Presidente dispone di votare l'immediata eseguibilità della deliberazione.

Favorevoli: n. 8

Contrari: n. 0

Astenuti: n. 0

Presenti: n. 8

Assenti: n. 4 ( Puglisi Guerra Chiara, Di Pane Masi Salvatore, Scarcina Fabiana, Acefalo Roberta)

## II CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'esito della votazione

### DELIBERA

**DI DICHIARARE** la deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 12, comma 2, della L. R. 44/91.

Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma

**IL PRESIDENTE**  
F.to Lionetto Caterina

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to Dott.ssa Maria Gabriella Crimi

**E' copia conforme all'originale, per uso amministrativo.**  
**Capri Leone Lì 21/04/2022**

**Il Segretario Comunale**  
**Dott.ssa Maria Gabriella Crimi**

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto attesta, che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio – On Line del Comune (www.comune.capri Leone.me.it) il giorno \_\_\_\_\_ e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

**L'ADDETTO**

**ATTESTAZIONE**

Il sottoscritto Segretario attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ e che nessuna osservazione e reclamo è pervenuta.

Capri Leone li, \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

**IL RESPONSABILE**

**La presente deliberazione è divenuta esecutiva:**

- Essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile;
- Dopo trascorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione.

**Capri Leone Lì 21/04/2022**

**Il Segretario Comunale**  
**F.to Dott.ssa Maria Gabriella Crimi**



# COMUNE DI CAPRI LEONE

(Città Metropolitana di Messina)  
Area Tributi e Patrimonio

P.IVA 00461850836

## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

Presentata dal Sindaco

**OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE SU RATEIZZAZIONE TRIBUTI LOCALI, ACCERTAMENTO CON ADESIONE E RAVVEDIMENTO OPEROSO.**

**VISTO** l'art. 42, comma 2, lett. f) D. Lgs. 18 agosto 2000;

**VISTO** l'art. 52, D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, in base al quale «*Le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti*».

### **VISTI**

-il Decreto Legislativo n. 218/1997 e ss.mm.ii il quale ha introdotto l'istituto dell'accertamento con adesione che può essere applicato nell'Ente Locale solo previa regolamentazione;

-l'art. 1, commi 797 e 798, della Legge n. 160/2019 e ss.mm. ii che disciplina, le modalità di rateizzazione dei crediti tributari degli enti locali, attribuendo la facoltà di adeguare i piani di rateizzazione all'esigenze dell'ente, nel rispetto dei limiti imposti dalla stessa norma,

-l'art. 13 del Decreto Legislativo n. 47/1997 e ss.mm.ii. che disciplina l'istituto del ravvedimento operoso che ex legge;

**CONSIDERATO** che questo Ente, al fine di deflazionare il contenzioso ed agevolare i propri contribuente anche in ragione dei problemi socio-economici derivanti dalla recente pandemia da Covid-19, intende applicare le superiori fattispecie;

### **VISTI**

- il regolamento allegato alla presente e composto da n. 36 articoli;

- lo Statuto Comunale


- l'O.R.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;
- il D.Lgs. 267/2000;

### **SI PROPONE DI**

- 1. ASSUMERE** le premesse sopraesposte quale parte integrante e motivo determinante per l'adozione del presente provvedimento;
- 2. APPROVARE** l'allegato "*REGOLAMENTO COMUNALE SU RATEIZZAZIONE TRIBUTI LOCALI, ACCERTAMENTO CON ADESIONE E RAVVEDIMENTO OPEROSO*" composto da n. 36 articoli il quale disciplina, oltre che la rateizzazione sui tributi locali (anche su morosità pregresse e ruoli coattivi) anche gli istituti dell'accertamento con adesione e del ravvedimento operoso;
- 3. DISPORRE** che la presente deliberazione venga pubblicata ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legge 06.12.2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22.12.2011, n. 214, come modificato dall'articolo 15 bis del Decreto Legge 30.04.2019 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28.06.2019, n. 58, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale (Ministero dell'Economia e delle Finanze);
- 4. DARE ATTO** che la presente deliberazione venga dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.


Capri Leone, lì 01/04/2022


L'Istruttore  
(Dr. Maurizio Merlino)



Il Proponente

( Il Sindaco )





**COMUNE DI CAPRI LEONE**  
**Città Metropolitana di Messina**

**REGOLAMENTO COMUNALE**  
**SU RATEIZZAZIONE TRIBUTI LOCALI, ACCERTAMENTO**  
**CON ADESIONE E RAVVEDIMENTO OPEROSO.**

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

<b>INDICE</b>		
<b>Capo I – Principi generali</b>		
Art. 1	Finalità	3
Art. 2	Ambito di applicazione	3
<b>Capo II- Rateizzazione</b>		
Art. 3	Ambito di applicazione	3
Art. 4	Esclusione	3
Art. 5	Requisiti oggettivi e soggettivi e definizione di temporaneità	3
Art. 6	Criteri di dilazione e/o rateizzazione di pagamento	4
Art. 7	Modalità di rateizzazione	4
Art. 8	Interessi dilatori	5
Art. 9	Domanda di concessione	5
Art. 10	Decadenza	6
Art. 11	Ulteriore rateizzazione	6
Art. 12	Importo minimo della rata	6
Art. 13	Garanzie sulla rateizzazione	6
Art. 14	Pluralità di rateizzazioni	6
Art. 15	Procedimento	6
Art. 16	Provvedimento di concessione della rateizzazione e della proroga o diniego	7
Art. 17	Disposizioni generali	7
<b>Capo III – Accertamento con adesione</b>		
Art. 18	L'istituto	8
Art. 19	Scopo dell'istituto	8
Art. 20	L'oggetto dell'accertamento con adesione	8
Art. 21	Gli atti concordabili	8
Art. 22	Gli uffici competenti	8
Art. 23	L'avvio del procedimento per iniziativa dell'ufficio	8
Art. 24	L'avvio del procedimento per iniziativa del contribuente	9
Art. 25	Invito a comparire per definire l'accertamento	9
Art. 26	Il contraddittorio	10
Art. 27	La conclusione del procedimento	10
Art. 28	Il perfezionamento dell'adesione	10
Art. 29	La rateazione dell'importo	10
Art. 30	La comunicazione del contribuente	11
Art. 31	Gli effetti dell'adesione	11
Art. 32	Le sanzioni applicabili	11
Art. 33	I controlli sulla base delle dichiarazioni	11
Art. 34	Prescrizioni	12
<b>CAPO IV – Ravvedimento Operoso</b>		
Art. 35	Ravvedimento operoso	12
<b>CAPO V – Disposizioni transitorie e finali</b>		
Art. 36	Decorrenza e validità	12

## **CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Art. 1 – Finalità**

1. Il presente Regolamento è adottato nell'ottica di una efficace collaborazione tra pubblica amministrazione ed utente al fine di venire incontro alle esigenze dei cittadini e accelerare l'attività di riscossione dell'Ente.

### **Art. 2 Ambito di applicazione**

1. Il presente regolamento, nell'ambito della gestione della riscossione delle entrate comunali, disciplina i seguenti specifici istituti:

- a) rateizzazione;
- b) accertamento con adesione
- b) ravvedimento operoso.

## **CAPO II – RATEIZZAZIONE**

### **Art. 3 – Ambito di applicazione**

1. Il presente capo disciplina il procedimento per la concessione eccezionale di dilazioni e/o rateizzazioni di pagamento, applicabili ai debiti di natura tributaria in genere derivanti dagli avvisi di accertamento e/o liquidazione da iscrivere in ruoli ordinari e/o coattivi, relativi ad una o più annualità, il cui pagamento avvenga ordinariamente in un'unica rata, e fissa i criteri generali per la definizione dei casi concreti, in ottemperanza ai principi di equità, imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa.

2. Il presente capo si applica a tutte le entrate comunali aventi natura tributaria o patrimoniale ed ai proventi da servizi, indipendentemente dalla relativa allocazione nel bilancio dell'ente, salvo quanto previsto dall'art.2.

### **Art. 4 – Esclusione**

1. Il regolamento non si applica:

- a- alle sanzioni amministrative pecuniarie, in quanto normate dall'art.26 dalla Legge 24/11/1981 n.689, fatta eccezione per quelle tributarie;
- b- ai contributi di costruzione;
- c- alle entrate riscosse dal Comune per conto di altri enti;
- d- alle entrate per le quali la rateizzazione è regolata da disposizioni normative speciali.

### **Art. 5 - Requisiti oggettivi e soggettivi e definizione di temporaneità**

1. Requisito oggettivo per la concessione della rateizzazione è la situazione di obiettiva difficoltà economica dell'utente che deve essere oggetto di autocertificazione

Si definisce situazione di obiettiva difficoltà tutto ciò che comporta una diminuzione considerevole del reddito e può trovare causa in un momento di congiuntura economica generale negativa, nella difficoltà di

mercato in cui versa la singola impresa, in calamità naturali riconoscibili, o in altri ipotesi di caso fortuito o forza maggiore specificate dall'istante, ovvero negli elementi soggettivi specificati al comma seguente.

Di conseguenza si considerano cause soggettive ostative:

a) per i nuclei familiari:

- lo stato di salute proprio o dei componenti il proprio nucleo familiare, ovvero qualunque altra condizione documentabile che impedisca di svolgere la normale attività lavorativa;
- qualunque altra condizione economica sfavorevole, anch'essa documentabile, che non consenta l'assolvimento del debito tributario di cui al precedente art.20.

b) per le imprese il carattere temporaneo della situazione di obiettiva difficoltà è riferito:

- per le imprese individuali e le società di persone, ai sei mesi precedenti alla presentazione della domanda.
- per le società di capitali, all'anno precedente alla presentazione della domanda.

2. I soggetti che possono presentare istanze di rateizzazione sono le persone fisiche e giuridiche.

### **Art 6 - Criteri di dilazione e/o rateizzazione di pagamento**

1. Per i debiti di natura tributaria possono essere concesse, su richiesta motivata del contribuente in comprovate difficoltà di ordine economico e prima dell'inizio dell'iscrizione a ruolo, dilazioni e/o rateizzazioni dei pagamenti dovuti alle condizioni e nei limiti seguenti:

- inesistenza di morosità relative a precedenti rateazioni o dilazioni anche di debito di natura extratributaria;
- decadenza dal beneficio concesso nel caso di mancato pagamento alla scadenza di due rate;
- le somme già richieste in fase di sollecito o in atti di recupero, anche già in fase coattiva, debbono essere state già pagate ai fini della rateizzazione, indipendentemente dalla scadenza specifica dei medesimi atti;

2. E' in ogni caso esclusa la possibilità di concedere ulteriori dilazioni e/o rateazioni nel pagamento di singole rate o di importi già dilazionati o sospesi.

3. Nessuna dilazione e/o rateazione può essere concessa senza l'applicazione degli interessi.

4. In ogni caso la richiesta di dilazione e/o rateazione deve essere presentata, a pena decadenza, prima dell'inizio della iscrizione a ruolo.

### **Art. 7 - Modalità di rateizzazione**

1. Il provvedimento di rateizzazione ha natura eccezionale e può essere concesso su richiesta del contribuente che si trova in temporanea situazione di obiettiva difficoltà finanziaria.

2. Il carico di tributi arretrati di cui si chiede la rateizzazione, comprensivo di oneri e spese è ripartito, di norma, in rate mensili di pari importo non inferiori ad euro 50,00, nei seguenti limiti:

- a) fino ad un massimo di 9 mesi per importi da euro 101,00 ad euro 600,00 senza fideiussione;
- b) fino ad un massimo di 12 mesi per importi da euro 601,00 ad euro 1.200,00 senza fideiussione
- c) fino ad un massimo di 18 mesi per importi da euro 1201,00 ad euro 2.500,00 senza fideiussione;
- d) fino ad un massimo di 24 mesi per importi da euro 25.001,00 ad euro 5000,00 senza fideiussione;
- e) fino ad un massimo di 36 mesi per importi da euro 5.001,00 ad euro 10.000,00 senza fideiussione

f) fino ad un massimo di 48 mesi per importi da euro 10.001,00 ad euro 20.000,00 senza fideiussione

g) fino ad un massimo di 60 mesi per importi da euro 20.001,00 ad euro 30.000,00 con fideiussione

h) fino ad un massimo di 72 mesi per importi pari o superiori ad euro 30.001,00;

3. Le rate mensili scadono l'ultimo giorno di ogni mese.

4. L'importo delle singole rate è arrotondato per eccesso all'unità di euro più vicina.

5. E' possibile chiedere la rateizzazione contemporanea del pagamento di più atti, in tal caso le soglie d'importo di cui al comma 2 si applicano con riferimento alla somma degli importi di tutti i provvedimenti di cui si chiede la dilazione.

6. Nel caso in cui gli atti siano relativi a tributi diversi, il contribuente potrà presentare un'unica istanza di rateizzazione.

5. Nel caso in cui il contribuente abbia in corso altre rateizzazioni concesse ai sensi del presente Regolamento, ai fini della sola garanzia, il limite di cui al comma 2 deve essere valutato tenendo conto anche del debito residuo ancora da estinguere.

#### **Art. 8 – Interessi dilatori**

1. Salvo quanto diversamente stabilito da disposizioni normative speciali, sulle somme rateizzate si applicano gli interessi dilatori al saggio legale vigente al momento della concessione, decorrenti dalla data di scadenza originaria del debito; per le somme a debito già scadute antecedentemente all'atto di concessione si applicano dalla scadenza originaria fino al medesimo atto di concessione, i tassi man mano vigenti. A ciascuna rata vanno sommati gli interessi dovuti.

#### **Art. 9 - Domanda di concessione**

1. Il contribuente che, trovandosi in comprovate difficoltà di ordine economico, intende avvalersi della possibilità di dilazione e/o rateazione di cui al presente Regolamento deve inoltrare specifica e motivata domanda all'Ufficio Tributi di questo Ente.

La domanda dovrà contenere:

a) l'indicazione espressa della richiesta di rateizzazione;

b) l'esatta indicazione degli estremi del provvedimento da cui scaturisce il debito tributario (avviso di pagamento, accertamento e/o liquidazione etc.);

c) la motivazione per la quale si chiede la dilazione e/o rateizzazione del debito.

Alla stessa potrà essere allegata ogni documentazione idonea a consentire la verifica del possesso dei requisiti di cui all'art.22 del presente Regolamento.

La domanda dovrà essere presentata tramite il servizio postale, via PEC, oppure tramite consegna a mano al protocollo dell'Ente.

2. Il debitore istante dopo la presentazione della domanda e prima del provvedimento di rigetto, ai fini dell'ottenimento della rateizzazione, può estinguere i debiti verso il Comune considerati già scaduti ai sensi del comma stesso. In caso di rigetto della domanda, la stessa può essere ripresentata ed accolta qualora nulla più osti alla sua ammissibilità ed accoglimento.

3. L'inammissibilità dell'istanza di cui ai precedenti commi 1) e 2) non implica l'inammissibilità nelle fasi successive di recupero del credito.

#### **Art. 10 – Decadenza**

1. Il debitore decade dal beneficio della rateizzazione in caso di mancato pagamento di tre rate consecutive.
2. Gli effetti della decadenza cessano con l'estinzione dell'intero debito residuo, compresi gli interessi dilatori ed eventuali spese di riscossione a favore di soggetti esterni.
3. In caso di decadenza il carico residuo non può più essere oggetto di nuova rateizzazione o proroga, a meno di comprovato peggioramento della situazione socio-economica.

#### **Art. 11 – Ulteriore rateizzazione**

1. In caso di comprovato peggioramento della situazione socio-economica o finanziaria, accertata con idonea documentazione prodotta all'ufficio tributi, la rateizzazione, originariamente concessa può essere prorogato per un periodo pari ad doppio delle rate concesse.
2. La facoltà di cui al comma 1 può essere concessa una volta sola.
3. La richiesta di ulteriore rateizzazione da parte del debitore deve pervenire, a pena di inammissibilità, prima della decadenza dal beneficio.

#### **Art. 12 – Importo minimo della rata**

1. L'importo di ogni singola rata risultante dall'atto di concessione, non può essere inferiore ad euro 50,00, non considerando le somme dovute per interessi dilatori comprese nella rata, e in fase coattiva non considerando le somme comprese nella rata dovute per spese di procedura a carico del debitore e per interessi moratori eventualmente già maturati.

#### **Art. 13 – Garanzie sulla rateizzazione**

1. Se l'importo a debito per il quale si concede la rateizzazione è pari o superiore ad euro 20.001,00 il Comune richiede al debitore idonea garanzia mediante fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata da eventuali Consorzi di Garanzia Collettiva dei Fidi debitamente iscritti negli appositi albi. La disposizione non si applica per i debiti in fase di recupero coattivo da parte di terzi soggetti o dell'Agente di riscossione.
2. La concessione di rateizzazione decade in caso di mancata presentazione della garanzia di cui al comma 1) entro 30 giorni dalla data comunicazione dell'atto concessorio della rateizzazione.

#### **Art. 14 – Pluralità di rateizzazioni**

1. Non è causa ostativa alla concessione della rateizzazione il fatto che il debitore ne abbia incorso un'altra per la quale non sia intervenuta la decadenza.
2. Se interviene la decadenza non possono essere concesse nuove rateizzazioni per altri nuovi debiti, fino all'assolvimento dell'intero debito per il quale è intervenuta la decadenza stessa.
3. Nel caso di pluralità di rateizzazioni concomitanti, se interviene la decadenza per una sola di esse, non interviene di per sé decadenza per le altre.

#### **Art. 15 – Procedimento**

1. L'istruttoria viene compiuta dal funzionario incaricato che è responsabile del procedimento.

2. Nel corso dell'istruttoria il funzionario verifica la completezza della domanda e della documentazione presentata. Può procedere a richiedere al contribuente ulteriore documentazione ad integrazione della pratica, da presentarsi perentoriamente entro il termine che il funzionario stesso indicherà nell'atto di richiesta che non potrà essere comunque inferiore a quindici giorni.
3. La mancata esibizione da parte del contribuente della documentazione richiesta entro il termine fissato comporterà la decadenza al beneficio della dilazione e/o rateizzazione del debito.
4. L'esibizione di atti contenenti dichiarazioni mendaci o false nei casi previsti dal D.P.R. 445/2000 sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. Ciò comporta, inoltre, la decadenza dei benefici eventualmente conseguiti a seguito del provvedimento adottato ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. n. 445/2000.

#### **Art. 16 – Provvedimento di concessione della rateizzazione e della proroga o diniego**

1. Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di concessione o di proroga della rateizzazione e della documentazione aggiuntiva richiesta, il funzionario responsabile adotta il provvedimento di concessione della rateizzazione o della proroga ovvero di diniego sulla base dell'istruttoria compiuta.
2. Il provvedimento di concessione deve specificare le modalità di rateizzazione accordate, il numero, la decorrenza delle singole rate nonché l'ammontare degli interessi e delle spese dovute.
3. Sia il provvedimento di concessione che, eventualmente, il provvedimento di diniego sono comunicati all'interessato mediante notificazione, raccomandata con avviso di ricevimento o mediante pec

#### **Art. 17 – Disposizioni generali**

1. In caso di rigetto dell'istanza di concessione da parte dell'ente, emesso dopo la scadenza originaria del debito, al debitore non potranno addossarsi eventuali sanzioni ed interessi moratori previsti dalle disposizioni particolari se l'istanza sia pervenuta all'ente almeno 30giorni antecedenti la scadenza originaria.
2. Ogni rata autorizzata deve essere di uguale importo.
3. Una volta richiesta ed ottenuta la rateizzazione è sempre possibile effettuare il saldo del debito residuo in unica soluzione, senza però il recupero degli interessi dilatori già versati.
4. In caso di concessione della rateizzazione, la prima rata ha scadenza l'ultimo giorno del mese corrente se l'atto di concessione è emesso entro il 15 del mese; qualora la concessione avvenga nella seconda quindicina del mese, la scadenza della prima rata viene stabilita nei primi 10 giorni del mese solare successivo. Qualora già la scadenza originaria del debito sia posteriore alle predette date, la prima rata concessa avrà scadenza all'ultimo giorno del mese di scadenza originaria, salvo il debitore richieda espressamente di anticipare la decorrenza.
5. Qualora il debitore richieda con un'unica istanza la rateizzazione di più debiti, il numero massimo concedibile di rate s'intende comunque riferito all'intera somma a debito.
6. Se il giorno di scadenza di una singola rata cade in giorno festivo o di sabato, esso è prorogato di diritto al giorno feriale immediatamente successivo.
7. All'Ufficio Tributi spetta il monitoraggio costante dei pagamenti ed intraprendere le eventuali azioni successive atte al recupero.
8. E' compito del competente Responsabile di Area Economico-Finanziaria provvedere alle eventuali reimputazioni in bilancio delle somme oggetto di rateizzazione, qualora ricada in esercizi successivi a quello corrente.

## **CAPO III – ACCERTAMENTO CON ADESIONE**

### **Art. 18 – L’istituto**

1. Il presente capo disciplina l’istituto dell’accertamento con adesione e l’applicazione dello stesso sulla base dei criteri stabiliti dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.

### **Art. 19 – Scopo dell’istituto**

1. Scopo dell’accertamento con adesione è di semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento, anche al fine di ridurre gli adempimenti dei contribuenti, potenziare l’attività di controllo sostanziale dell’ente e ridurre il contenzioso tributario dell’Ente.

### **Art. 20 - L’oggetto dell’accertamento con adesione**

1. Sono compresi nell’ambito oggettivo di applicazione dell’istituto le entrate di natura tributarie comunale.

### **Art. 21 – Gli atti concordabili**

1. Sono concordabili tutti gli atti per i quali è riconosciuto agli Uffici il potere di accertamento o di rettifica e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo. Esulano dal campo di applicazione dell’Istituto tutte le fattispecie nelle quali l’obbligazione tributaria è comunque determinabile sulla base di elementi certi.

2. In sede di contraddittorio, gli uffici dovranno operare, nei casi concreti, un’attenta valutazione del rapporto costi-benefici dell’operazione, tenendo conto della fondatezza degli elementi posti a base dell’accertamento, nonché degli oneri e del rischio di soccombenza nell’ipotesi di insorgenza del procedimento contenzioso.

3. Resta fermo, ovviamente, il ricorso all’autotutela per rimuovere, in tutto o in parte, gli atti di accertamento illegittimi o infondati.

### **Art. 22 – Gli uffici competenti**

1. Il soggetto competente a definire il procedimento è il Responsabile dell’Area tributi, nominato ai sensi delle vigenti disposizioni.

### **Art. 23 - L’avvio del procedimento per iniziativa dell’ufficio**

1. L’ufficio competente, in presenza di situazioni che rendano opportuna l’instaurazione di un contraddittorio con il contribuente, ad accertamento formato, ma prima della notifica dell’atto, invia al contribuente uno specifico invito a comparire da comunicare via posta elettronica certificata, o lettera raccomandata o mediante notifica, nel quale devono essere indicati:

- gli elementi identificativi dell’atto, della denuncia o della dichiarazione cui si riferisce l’accertamento suscettibile di adesione;
- gli elementi, in forma sintetica, rilevanti ai fini dell’accertamento in possesso dell’ufficio;
- i periodi d’imposta suscettibili di accertamento;
- il giorno e il luogo della comparizione per definire l’accertamento con adesione.

2 In caso di più contribuenti, l'ufficio deve inviare l'invito a tutti i soggetti obbligati, per consentire a ciascuno di partecipare al contraddittorio e di assumere le proprie autonome decisioni. La definizione chiesta e ottenuta da uno degli obbligati estingue l'obbligazione tributaria nei confronti di tutti.

3 Le richieste di chiarimenti, gli inviti a esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati o notizie di carattere specifico che non siano in altro modo reperibili dall'ufficio presso il comune o altri enti pubblici, che lo stesso ufficio, ai fini dell'esercizio dell'attività di liquidazione e accertamento, può rivolgere ai contribuenti, non costituiscono invito ai sensi del primo comma per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione.

4. La partecipazione del contribuente al procedimento, nonostante l'invito, non è obbligatoria e la mancata risposta all'invito **stesso non è sanzionabile** così come l'attivazione del procedimento da parte dell'ufficio non riveste carattere di obbligatorietà.

5 La mancata attivazione del procedimento da parte dell'ufficio lascia aperta al contribuente la possibilità di agire di sua iniziativa a seguito della notifica dell'avviso di accertamento, qualora riscontri nello stesso aspetti che possano portare ad un ridimensionamento della pretesa tributaria del comune.

#### **Art. 24 – L'avvio del procedimento per iniziativa del contribuente**

1. Il contribuente, al quale sia stato notificato l'avviso di accertamento o di rettifica, non preceduto dall'invito a comparire di cui all'art. 6, può attivare il procedimento di definizione mediante la presentazione di istanza, in carta libera, di accertamento con adesione ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.Lgs. 218/97.

2. L'istanza del contribuente, contenente l'indicazione del recapito anche telefonico, deve essere presentata all'ufficio che ha emesso l'avviso mediante il servizio postale o posta elettronica certificata oppure tramite consegna a mano al protocollo dell'Ente;

3. L'istanza deve essere presentata prima dell'impugnazione dell'avviso di accertamento o di rettifica innanzi la Commissione Tributaria Provinciale, nei termini previsti per l'eventuale impugnazione (60 giorni) e l'impugnazione dell'atto comporta la rinuncia all'istanza di accertamento con adesione.

4. I contribuenti nei cui confronti sono stati effettuati accessi, ispezioni o verifiche possono chiedere all'ufficio, con apposita istanza in carta libera, la formulazione della proposta di accertamento.

5. La presentazione dell'istanza a seguito di notifica di avviso di accertamento o rettifica, sospende i termini di impugnazione per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

6. L'iscrizione a titolo provvisorio nei ruoli dei tributi accertati dall'ufficio, è effettuata, se ne ricorrono i presupposti, successivamente alla scadenza del termine di sospensione.

7. Nel caso di più obbligati, la presentazione dell'istanza, anche da parte di un solo obbligato, comporta la sospensione, per tutti i coobbligati, dei termini d'impugnazione.

8. L'impugnazione successiva alla presentazione dell'istanza comporta la rinuncia stessa e i termini sospesi riprendono a decorrere.

9. Entro 30 giorni dalla ricezione dell'istanza di definizione, l'ufficio anche telematicamente formula al contribuente l'invito a comparire.

10. All'atto del perfezionamento della definizione, perde efficacia l'avviso di accertamento o di rettifica.

#### **Art. 25 – Invito a comparire per definire l'accertamento**

1. La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato con l'invito comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione.

2. Eventuali, motivate richieste di differimento avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell'invito, saranno prese in considerazione solo se avanzate, per iscritto, entro tale data. La comunicazione del differimento avviene con le modalità di cui al comma 9 del precedente articolo.

3. Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato e dell'esito negativo del concordato, viene dato atto in succinto verbale da parte del Funzionario incaricato del procedimento.

#### **Art. 26 – Il contraddittorio**

1. Per ogni incontro con il Responsabile dell'Area Tributi, che ha emesso l'atto concordabile, viene redatto un verbale sintetico nel quale sarà dato atto, tra l'altro, della documentazione eventualmente prodotta dal contribuente e delle motivazioni addotte.

2. Nel verbale sarà altresì precisato se il contribuente è rappresentato, presso l'ufficio, da un procuratore generale o speciale. In tal caso copia della procura sarà acquisita agli atti del procedimento.

#### **Art. 27 – La conclusione del procedimento**

1. Il procedimento di accertamento con adesione si conclude:

- con la redazione di un atto scritto di definizione, in duplice esemplare, contenente, separatamente per ciascun tributo gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, la liquidazione del tributo, delle sanzioni e delle altre somme eventualmente dovute (es le spese di notifica atti,) anche in forma rateale;
- con la sottoscrizione dell'atto dal contribuente o da un suo procuratore speciale o generale e da responsabile dell'Area tributi.

#### **Art. 28 – Il perfezionamento dell'adesione**

1. La definizione si perfeziona con il versamento, entro venti giorni dalla redazione dell'atto, della somma complessiva o, in caso di pagamento rateale, con il versamento della prima rata e con la prestazione della garanzia (polizza fideiussoria bancaria o assicurativa) se concordata.

#### **Art. 29 – La rateazione dell'importo**

1. Le somme dovute possono anche essere versate ratealmente così come segue:

- a) otto rate trimestrali di pari importo non inferiore ad € 150,00 per debiti fino a € 1.200,00M;
- b) dodici rate trimestrali di pari importo non inferiore ad € 150,00 per debiti da € 1.2001,00 a € 3.600,00;
- c) sedici rate trimestrali di pari importo non inferiore ad € 150,00 per debiti pari o superiori € 3.601,00.

2. L'importo della prima rata va versato nel termine di venti giorni dalla redazione dell'atto di adesione.

3. La garanzia deve essere prestata qualora il debito sia pari o superiore ad € 20.001,00.

4. La documentazione relativa alla garanzia deve essere consegnata entro 10 giorni dal versamento della prima rata.

5. Il mancato pagamento di una rata entro la scadenza della rata successivo autorizza l'ufficio ad

- emettere avviso di accertamento per la differenza applicando sanzioni ed interessi come per legge;
- rideterminare l'importo dell'avviso di accertamento per la differenza applicando sanzioni ed interessi come per legge

- se prestata escutere la garanzia per l'intero debito residuo, previo ricalcolo degli interessi dovuti.

Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi al saggio legale, calcolati dal giorno successivo a quello di perfezionamento dell'atto di adesione fino alla scadenza di ciascuna rata.

6. Il giorno di pagamento della prima rata costituisce la data di riferimento per il computo trimestrale del termine relativo al pagamento delle rate successive e per l'individuazione del tasso di interesse legale vigente.

7. Gli interessi calcolati su base giornaliera vanno versati cumulativamente all'importo dell'imposta dovuta.

#### **Art. 30 – La comunicazione del contribuente**

1. Entro 10 giorni dal versamento il contribuente deve far pervenire presso l'ufficio che ha seguito il procedimento di accertamento con adesione la quietanza o l'attestazione di pagamento e, ove dovuta, la garanzia con l'indicazione del numero delle rate prescelte.

#### **Art. 31 – Gli effetti dell'adesione**

1. L'atto di adesione obbliga il contribuente al pagamento di tutte le somme dovute in conseguenza della definizione.

2. La definizione dell'accertamento con adesione non preclude all'ufficio la possibilità di modificare un'eventuale erronea liquidazione dell'imposta.

3. La definizione comporta la riduzione delle sanzioni mentre rimangono dovuti gli interessi.

4. All'atto del perfezionamento della definizione, perde efficacia l'avviso di accertamento.

5. La definizione chiesta e ottenuta da uno degli obbligati estingue l'obbligazione tributaria nei confronti di tutti.

6. L'accertamento definito con adesione:

- non è soggetto ad impugnazione da parte del contribuente;
- non è modificabile o integrabile da parte dell'Ufficio, tranne che nelle ipotesi indicate al comma 2 del presente articolo;
- non rileva ai fini extratributari;
- comporta la riduzione di alcune sanzioni;
- esclude la punibilità di gran parte dei reati tributari come per legge.

#### **Art. 32 – Le sanzioni applicabili**

1. A seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni che hanno dato luogo all'accertamento si applicano nella misura di un terzo del minimo previsto dalla legge.

#### **Art. 33 - I controlli sulla base delle dichiarazioni**

1. Qualora successivamente all'accertamento per adesione le dichiarazioni presentate risultino difformi dalle copie acquisite nel corso dell'attività di controllo ovvero ne risulti omessa la presentazione, gli Uffici competenti procedono all'accertamento e alla liquidazione dei tributi dovuti e possono integrare, modificare o revocare gli atti già notificati, nonché irrogare o revocare le relative sanzioni.

### **Art. 34 – Prescrizioni**

1. In calce agli avvisi di accertamento adottati dopo l'entrata in vigore del presente Regolamento, l'Ufficio dovrà apporre la seguente dicitura: *“Prima dell'impugnazione dell'avviso di accertamento innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, il contribuente, ai sensi dell'art. 12, comma 1, del D.Lgs. 218/97 e ss.mm.ii, dell'art. 50 della legge 27 dicembre 1997 n. 449 e ss.mm.ii e del regolamento approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. del.. può presentare istanza di adesione in contraddittorio con l'Ufficio. L'istanza, con l'indicazione del recapito, anche telefonico, deve essere presentata in carta libera a quest'Ufficio, mediante consegna diretta o avvalendosi del servizio postale. Dalla data di presentazione dell'istanza, i termini per l'impugnazione dell'atto davanti alla Commissione Tributaria Provinciale sono sospesi per un periodo di 90 giorni. L'impugnazione dell'atto comporta rinuncia all'istanza di adesione.*

## **CAPO IV – RAVVEDIMENTO OPEROSO**

### **Art. 35 Ravvedimento operoso**

1. Il contribuente che ritiene di saldare eventuali situazioni debitorie pendenti, può avvalersi dell'istituto del ravvedimento operoso. Tale istituto dà la possibilità di saldare i debiti pregressi pagando una sanzione ridotta il cui importo varia in funzione del periodo di ritardo con cui si effettua il pagamento. L'utente può avvalersi del ravvedimento operoso solo se l'ente non ha già notificato un provvedimento di accertamento.
2. Le modalità applicative del ravvedimento operoso sono disciplinate dall'art. 13 D. Lgs. 472/97, D.L. n. 193/2016, D. Lgs. n. 158/2015 e loro s.m.i.

## **CAPO V – DISPOSIZIONI FINALI e TRANSITORIE**

### **Art. 36 - Decorrenza e validità**

1. Il regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della delibera di Consiglio di approvazione dello stesso .
2. Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le disposizioni del Comune di Capri Leone, anche speciali, con esso incompatibili.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si rinvia alla disciplina statale e regionale di settore.

COMUNE DI CAPRI LEONE  
(Città Metropolitana di Messina)

PARERE

**AREA TRIBUTI E PATRIMONIO**

Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 267 del 18/08/2000, per quanto riguarda la **regolarità tecnica** si esprime parere **"FAVOREVOLE"**

Capri Leone, 01/04/2022

Il Responsabile ad Interim dell'Area Tributi  
(D.ssa Giuseppina Mangano)



COMUNE DI CAPRI LEONE  
(Città Metropolitana di Messina)


PARERE

**AREA RAGIONERIA**

Per quanto riguarda la **regolarità contabile** si esprime parere **"FAVOREVOLE"**  
Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 267 del 18/08/2000 si attesta la copertura finanziaria al capitolo

Capri Leone, 01/04/2022

**IL RESPONSABILE AREA ECONOMICO FINANZIARIA**  
**D.ssa Giuseppina Mangano**





*Comune di Capri Leone*  
Città Metropolitana di Messina  
Revisore Unico dei Conti

**Verbale n. 14 del 04/04/2022**

**Oggetto: Approvazione Regolamento Comunale su rateizzazione tributi locali, accertamento con adesione e ravvedimento operoso.**

L'anno 2022, il giorno quattro del mese di aprile,

*04.04.2022*

**l'Organo di Revisione Contabile dell'Ente**

composto dal sottoscritto *Ferdinando Marchese - Revisore Unico*,

si è adunato per esaminare ed esprimere il relativo parere sulla proposta di delibera di cui in oggetto.

**Premesso che**

- ✓ l'Ente ha provveduto a trasmettere con email del 04.04.2022 la proposta di deliberazione - per il Consiglio Comunale - avente ad oggetto: "Approvazione Regolamento Comunale su rateizzazione tributi locali accertamento con adesione e ravvedimento operoso";

**Considerato che**

- Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al 2022-2024 per gli Enti Locali è stato differito al 31 maggio 2022 in applicazione dell'art. 3, comma 5-*exiesdecies*, del "Milleproroghe 2022".
- ai sensi dell'articolo 163, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni, viene pertanto confermata l'autorizzazione per gli enti locali all'esercizio provvisorio del bilancio, sino alla data del 31 Maggio 2022;

**Esaminato:**

- il regolamento - adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15.12.1997, n. 446 ed in attuazione dell'articolo 149 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267, che lo stesso si compone di n. 36 articoli:

**Capo I – principi generali**

- 1) Finalità
- 2) Ambito di applicazione

**Capo II – Rateizzazione**

- 3) Ambito di applicazione
- 4) Esclusione
- 5) Requisiti oggettivi e soggettivi e definizione di temporaneità
- 6) Criteri di dilazione e/o rateizzazioni di pagamento
- 7) Modalità di rateizzazione

- 8) Interessi dilatori
- 9) Domanda di concessione
- 10) Decadenza
- 11) Ulteriore rateizzazione
- 12) Importo minimo della rata
- 13) Garanzie sulla rateizzazione
- 14) Pluralità di rateizzazioni
- 15) Procedimento
- 16) Provvedimento di concessione della rateizzazione e della proroga o diniego
- 17) Disposizioni generali

#### Capo III – Accertamento con adesione

- 18) L'istituto
- 19) Scopo dell'istituto
- 20) L'oggetto dell'accertamento con adesione
- 21) Gli atti concordabili
- 22) Gli uffici competenti
- 23) L'avvio del procedimento per iniziativa dell'ufficio
- 24) L'avvio del procedimento per iniziativa del contribuente
- 25) Invito a comparire per definire l'accertamento
- 26) Il contraddittorio
- 27) La conclusione del procedimento
- 28) Il perfezionamento dell'adesione
- 29) La rateizzazione dell'importo
- 30) La comunicazione del contribuente
- 31) Gli effetti dell'adesione
- 32) Le sanzioni applicabili
- 33) I controlli sulla base delle dichiarazioni
- 34) Prescrizioni

#### Capo IV – Ravvedimento Operoso

- 35) Ravvedimento Operoso

#### Capo V – Disposizioni transitorie e finali

- 36) Decorrenza e validità

- la documentazione istruttoria a supporto della proposta di deliberazione oggetto del presente verbale;

#### Visti

- ✓ il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 “*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*” e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare l'articolo 239 in materia di funzioni dell'Organo di Revisione;
- ✓ il Decreto Legislativo 23.06.2011, n. 118 “*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*” e successive modifiche ed integrazioni;
- ✓ il Decreto Legislativo 10.08.2014, n. 126 “*Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*” e successive modifiche ed integrazioni;
- ✓ i principi di vigilanza e controllo dell'organo di revisione degli enti locali approvati dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili;
- ✓ la versione aggiornata dei principi contabili generali ed applicati pubblicati sul sito Arconet – Armonizzazione contabile enti territoriali - ed in particolare il principio contabile applicato 4/2;
- ✓ lo Statuto dell'Ente ed il Regolamento di Contabilità;
- ✓ i pareri favorevoli di regolarità tecnica espresso dal Responsabile dell'Area e di regolarità contabile espresso dal Responsabile dell'Area;

Premesso quanto sopra e fermo restando ogni eventuale azione consequenziale

**esprime parere favorevole**

in ordine alla proposta di deliberazione - per il Consiglio Comunale avente ad oggetto: "Approvazione Regolamento Comunale su rateizzazione tributi locali accertamento con adesione e ravvedimento operoso";

Del ché si dà atto della presente seduta con il presente verbale che, previa lettura, viene confermato dalla sottoscrizione che segue.

***L'Organo di Revisione Economico Finanziario dell'Ente***

*Rap. Ferdinando Marchese*

